



**COMUNE DI ROSTA**

Provincia di Torino.

**REGOLAMENTO**

**DI**

**POLIZIA URBANA E RURALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 20.05.2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 01.03.2018

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente nell'ottica di più ampia fruibilità dei beni comuni.
2. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente ed i relativi ordini specifici dell'Autorità locale, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.
3. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

**Art. 2 - Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1) detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c) acque interne;
  - d) quiete pubblica e privata;
  - e) protezione e tutela degli animali;
  - f) esercizi pubblici;
  - g) polizia rurale.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

**Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma soggetti a pubblico passaggio costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) le acque interne;
  - d) i monumenti e le fontane;
  - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al

Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza, in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta nei termini di legge.

5. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio può revocare, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Art. 5 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Locale, nonché agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

2. Gli agenti di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### **Art. 6 - Disposizioni di carattere generale per gli atti amministrativi**

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla - osta, licenze, permessi e qualsiasi altro titolo amministrativo previsti dal presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto ed accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo degli interessati di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;

- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi.
2. Esse dovranno essere redatte nel rispetto della normativa sul bollo.
3. Vigono i principi del silenzio-assenso e delle comunicazioni di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.

#### **Art. 7 - Decadenza dei titoli amministrativi**

1. Allorché sia stata violata anche una sola delle condizioni sotto le quali vennero rilasciati o assentiti licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla - osta, essi si intendono di regola revocati di diritto e si danno come mai accordati.
2. In particolare si intende cessata l'efficacia degli atti quando:
- a. il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato nell'atto;
  - b. non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne avvalga entro 30 giorni dalla data di rilascio;
  - c. pur avendo iniziato a darne pratica attuazione, il titolare vi abbia desistito senza comprovarne i motivi;
  - d. il titolo sia stato ceduto ad altri, anche se non a scopo di lucro.
3. Il Comune può sempre sospendere o revocare i titoli per motivi di viabilità o altro interesse pubblico sopravvenuto.
4. Qualora il provvedimento di revoca non sia di natura sanzionatoria, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso al titolare dell'eventuale quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza prefissata.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

#### **Art. 8 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati dal Comune;
  - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
  - c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi le piazze e i marciapiedi, quando possono costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni o rumori o disturbi alla quiete pubblica;
- g) lanciare sassi, palle di neve, gavettoni d'acqua o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici;
- h) lanciare volantini o simili sul suolo pubblico;
- i) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili;
- l) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato:

- p1) bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;
- p2) accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade;
- p3) bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;
- p4) l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- r) l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento;
- s) l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (es. sfilate carnevalesche);

2. E' fatto obbligo, inoltre, a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

3. Chiunque viola le disposizioni del precedente articolo comma 1 lett. h), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1° lett. h) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma medesima sanzione amministrativa.

4. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è altresì vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime sul suolo pubblico, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
- f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
- g) apporre vetri, sporgenze acuminatae o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi.

#### **Art. 9 - Divieto di campeggio libero**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori o utilizzatori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

#### **Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. E' altresì vietata ogni forma di abbandono di rifiuti su tutto il territorio comunale.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di

provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

5. E' facoltà del Comune imporre ai proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, imprese addette alla pulizia, la lavatura, spolveratura e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose, fatto salvo le disposizioni contenute nello specifico regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con scale, sgabelli o altro.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso e allo sgombero dai rami e dal fogliame proveniente dalle loro proprietà confinanti con il suolo pubblico.

7. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8. Per quanto è inerente delle operazioni di pulizia del suolo si fa rinvio allo specifico Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

### **Articolo 11 - Trasporti di materiale di facile dispersione**

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

### **Art. 12 - Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie,

sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale.

4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

6. L'obbligo stabilito all'art.10, comma 4, vale anche per la rimozione della neve, parimenti è fatto altresì obbligo ai proprietari e conduttori di abitazioni di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti-sdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.

7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

### **Art. 13 - Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 14 - Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere in penalità previste dal presente regolamento, salvo altre disposizioni contenute in leggi specifiche e nel Regolamento di igiene.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.



## DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

### **Art. 15 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere periodicamente alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

### **Art. 16 - Arredo urbano/patrimonio pubblico e privato**

1. È vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere. E' altresì vietata l'affissione sull'arredo urbano, sul patrimonio pubblico e privato di manifesti, adesivi, fogli, nonché l'imbrattamento/danneggiamento con scritte, incisioni o comportamenti simili. Quanto sopra, ferma restando l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

### **Art. 17 - Amministrazione degli stabili**

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore a cura del medesimo, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti. La mancanza del cartello indicatore è da imputarsi non allo stabile ma all'amministratore stesso..

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

### **Art. 18 - Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di polizia e di pubblico servizio. È consentito l'utilizzo di velocipedi purchè condotti a mano o a velocità ridotte e comunque fuori dalle aree adibite ai giochi dei bimbi;
  - b) introdurre cani senza la museruola in caso di cani di grossa taglia. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni; limitatamente ai parchi giochi attrezzati per bambini è vietato introdurre, a qualsiasi titolo cani;
  - c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
  - d) passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciare con i piedi;
  - e) danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie;

- f) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
  - g) dedicarsi a giochi, in particolare con uso di palloni di qualsiasi genere, che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
2. È consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

### **Art. 19 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale o sui marciapiedi.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente ramaglie e fogliame o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o sui marciapiedi.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Tecnico provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III  
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

**Art. 20 - Occupazioni per manifestazioni**

1. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

2. Tutte le manifestazioni di particolare rilevanza devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

**Art. 21 - Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

**Art. 22 - Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

**Art. 23 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale presentando copia della bolla di scavo prima dell'inizio lavori, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

### **Art. 24 - Occupazioni con dehors**

1. Ai titolari di attività commerciali i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors. Le strutture utilizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano dell'arredo urbano e dovranno essere autorizzate dall'Ufficio competente, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica, e si intendono revocabili in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Ente autorizzante, qualora ne sopraggiunga la necessità.
2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad attività commerciali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere stagionale o comunque di durata inferiore all'anno e può essere rinnovata alla scadenza su domanda del titolare interessato, fatte le dovute valutazioni da parte degli uffici competenti.

### **Art. 25 - Mestieri girovaghi**

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
3. I suonatori ambulanti, non possono suonare nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni, nelle immediate vicinanze di chiese, ospedali, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato. Gli stessi debbono sottostare alle disposizioni che saranno eventualmente impartite dagli agenti di Polizia Locale per comprovate motivazioni di salvaguardia di un interesse pubblico.

## TITOLO IV

### TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

### **Art. 26 - Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il Servizio Tecnico comunale o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in

modo assoluto l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo, ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi.

4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore fatto salvo la totale insonorizzazione o l'isolamento dei locali regolarmente certificati. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

5. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provare sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori molesti.

#### **Art. 27 – Grida e schiamazzi**

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

#### **Art. 28 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ad Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dal Servizio Tecnico comunale o dall'A.R.P.A, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

#### **Art. 29 - Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori**

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc contenute in casse , bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

#### **Art. 30 - Spettacoli e trattenimenti**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno, salvo specifica autorizzazione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

### **Art. 31 - Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni sulla tutela della quiete pubblica indicate nel Titolo IV del presente Regolamento usando ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

### **Art. 32 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private potranno essere usati motori per uso domestico come aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che siano fonti di molestie e disturbi anche di limitata entità, se non alle condizioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico di cui al comma 1, che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00, e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati:

- a) prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali;
- b) dalle ore 13,00 alle ore 14,00 nei giorni feriali;
- c) prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi;
- d) dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi.

5. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

### **Art. 33 - Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08,00, e dopo le ore 22,00 e dalle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

### **Art. 34 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma lettera g) della legge 447/95 sull'inquinamento acustico, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed

il recapito telefonico dell'Amministratore là dove previsto o, di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.

4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

## TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

### **Art. 35 - Tutela degli animali**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. È vietato abbandonare animali domestici.

3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

4. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso cortili, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio

5. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

### **Art. 36 - Detenzione e conduzione di cani o altri animali**

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti nel Comune, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.

2. È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto reso noto da idonea segnaletica, compresi nel comune:

- a) di munirsi, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura – almeno un sacchetto impermeabile monouso – per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, avvolte nel sacchetto monouso, o smaltite conformemente alle prescrizioni comunali in materia;
- c) di condurre i cani al guinzaglio;
- d) di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o comunque pericolosi;
- e) di non accedere nelle aree comunali ove il divieto di accesso ai cani sia espresso da apposita segnaletica.

3. È fatto obbligo a tutti i proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo, presenti sul territorio comunale:

- a) di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via;
- b) di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc. per prevenire eventuali aggressioni;
- c) di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo in qualunque momento della giornata.

4. I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affacciano su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.

#### **Art. 37 - Divieti specifici**

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private.
3. È vietato lasciare vagare nel centro abitato conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.
4. È vietato tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazzi, poggioli e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia.

#### **Art. 38 - Animali molesti**

1. Gli agenti di polizia locale, oltre a contestare la violazione della disposizione dell' art. 37 comma 2 del Regolamento, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

#### **Art. 39 - Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

### TITOLO VI

#### DELLA POLIZIA RURALE

#### **Art. 40 - Comunioni generali di pascoli**

1. Si dà atto che nel territorio comunale non esistono "Comunioni generali dei pascoli su beni privati".

#### **Art. 41 - Divieto di pascolo**

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.



2. A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

3. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

#### **Art. 42 - Casi di obbligo di chiusura dei pascoli**

1. Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

#### **Art. 43 - Pascolo abusivo**

1. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame delle api le disposizioni di cui all'art. 924 Codice civile e fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.

#### **Art. 44 - Custodia degli animali pascolanti**

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo al sicurezza delle persone.

#### **Art. 45 - Pascolo notturno**

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

#### **Art. 46- Transito del bestiame**

1. Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

#### **Art. 47 - Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della moralità pubblica**

1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 Codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a termini di legge.

#### **Art. 48 - Osservanza delle leggi**

1. L'esercizio del pascolo su beni privati è normato dalle leggi forestali e relativi regolamenti.

#### **Art. 49 - Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi**

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti ma muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 Codice penale.

#### **Art. 50 - Esercizio del diritto di passaggio**

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

#### **Art. 51 - Scarpate stradali**

1. I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento dei terreni o l'ingombro dei fossi o del piano viabile. Devono altresì mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente caduto in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

2. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere prontamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero ed alla pulizia.

#### **Art. 52 - Alberi, siepi e fossi lungo le strade**

1. Per la messa a dimora di alberi e siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni del vigente codice della strada.

2. In particolare, i proprietari sono obbligati a tenere le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

3. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità dei fossi o dei canali.

4. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

5. Per la messa a dimora di piante sparse nei giardini e nei cortili debbono osservarsi le seguenti distanze dai confini:

- 5 metri per alberi ad alto fusto;
- 1,5 metri per gli alberi a basso fusto;
- 0,5 m per viti, arbusti, siepi vive.

Per i piantamenti a filare o a bosco siti vicino ad abitazioni o strade comunali con zona a fronte edificata/residenziale come previsto dal P.R.G.C., la distanza da osservare è di metri 15 dal confine; per gli altri tipi di confine la distanza è di metri 8. Per i piantamenti di pioppi a vivaio deve osservarsi la distanza di tre metri dal confine del vicino e le piantine costituenti il vivaio devono essere rimosse entro tre anni dalla loro messa a dimora. I pioppeti piantati a distanze inferiori a quelle stabilite nel presente comma prima della sua entrata in vigore saranno considerati giunti a maturazione al quattordicesimo anno dal piantamento ed a tale data dovranno essere abbattuti. Per tutti i piantamenti di pioppi dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune apposita dichiarazione indicante il numero dei virgulti che si intendono piantare, la località di piantamento e le distanze che saranno osservate.

6. Presso le curve stradali le siepi e le ramaglie di terreni adiacenti alle strade di uso pubblico non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di cm. 80 sopra il piano stradale e ciò a partire da m. 20 dall'inizio della curva.

7. Nel caso che il proprietario o chi per esso non provveda a quanto previsto nel precedente comma, si applicheranno le disposizioni di cui al vigente C.d.S. .

8. Nel caso in cui non sia ben individuabile la proprietà pubblica da quella privata specie sulle ripe e sulle scarpate limitrofe alle strade, l'Ufficio Tecnico comunale accerterà gli esatti confini in relazione successivamente alle relative incombenze del taglio delle siepi.

#### **Art. 53 - Frutti di piante sul confine**

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del fondo su cui il ramo sporge ed a chi li raccoglie.

#### **Art. 54 - Aratura dei terreni lungo le strade o fossi pubblici di uso pubblico**

1. Fatto salvo quanto disposto per le scarpate stradali, i frontisti confinanti con le strade pubbliche comunali, vicinali e interpoderali o con i fossi di uso pubblico o privato, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade o dei fossi, ma devono formare tra la strada, o il fosso, e il loro fondo, regolare capezzagna (o cavezzagna) di almeno cm. 100 per potervi compiere le necessarie manovre con l'aratro, le macchine operatrici o qualsiasi altro mezzo agricolo, senza impegno o danneggiamento delle strade, delle ripe e dei fossi. Sulle capezzagne è ammesso l'inerbimento naturale o controllato purché le lavorazioni necessarie siano di tipo superficiale (massimo 50 cm. fresatura, erpicatura, estirpatura, ecc.).

2. L'aratura dei terreni in pendio, nei pressi delle strade, dovrà essere effettuata a scalmare a monte della strada, onde evitare il pregiudizievole accumulo di terreno, a colmare a valle della stessa per evitare l'eccessiva asportazione di terreno.

3. Anche per i casi di terreni non in pendio, il solco di aratura deve correre parallelo alla strada e la zolla prodotta dal solco dovrà essere rivolta al lato opposto della strada, lasciando una striscia di terreno di rispetto di almeno 50 cm. non arato fra la zona coltivata e la strada al fine di contenere deflussi superficiali eccedenti. Su tale fascia è ammesso l'inerbimento naturale o controllato come al precedente comma 1.

4. In caso di constatazione della violazione la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione sia esso proprietario o ditta terzista.

#### **Art. 55 - Cartelli indicanti esche avvelenate**

1. Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

#### **Art. 56 - Divieto di alterazione**

1. E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanea, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

#### **Art. 57- Espurgo dei fossi**

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 Codice civile, debbono essere spurgati una volta all'anno ed, occorrendo, più volte, a cura e spese degli utenti, dei consorziati e dei privati.

2. E' vietato il lavaggio di veicoli o simili nei fossi irrigui.

#### **Art. 58 - Abbattimento di piante lungo le strade**

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

#### **Art. 59 - Divieto di appiccare il fuoco**

1. Non si può appiccare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di m. 100 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio, e da qualsiasi altro deposito di materia combustibile. Le ramaglie dovute al taglio del bosco non possono essere abbandonate sul posto ma raccolte .

2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie a prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generale più rigide, è vietato dar fuoco alle stoppie, nei campi e nei boschi, prima del 15 agosto.

#### **Art. 60 - Spegnimento degli incendi**

1. In caso di incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

2. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

#### **Art. 61 - Colture agrarie ed allevamenti di bestiame**

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Comune di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

## DISCIPLINA SANZIONATORIA

### **Art. 62 – Accertamento delle violazioni**

1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad organi di polizia ed , in particolare, alla Polizia Locale.
2. È altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.
3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi

### **Art. 63 – Atti di accertamento**

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della citata legge 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
4. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione, il Comando di Polizia Locale provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
6. Ove il responsabile della commessa violazione sia minore o neomaggiorenne, è possibile richiedere la trasformazione della sanzione pecuniaria in attività utili alla comunità ed al soggetto, dietro presentazione di formale richiesta ai sensi del vigente Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.
7. Qualora invece il responsabile sia un incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

### **Art. 64 - Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione**

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco e richiesta d'ordine all'Autorità competente di audizione, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Responsabile competente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento,

quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.

3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 della Legge n. 689/81 al Responsabile del servizio competente per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza - ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della Legge n. 689/81.

#### **Art. 65 – Ottemperanza**

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali, emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento.

#### **Art. 66 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento sono così fissate:

### NORMA

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Violazione	Articolo	Minimo/ Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;	8 /1° lett. a)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;	8 /1° lett. b)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici	8 /1° lett. c)	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio

servizi o comunque a pubblica utilità;				
Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;	8 /1° lett. d)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;	8/1° lett. e)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;	8 /1° lett. f)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici;	8 /1° lett. g)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Lanciare volantini o simili sul suolo pubblico;	8 /1° lett. h)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili;	8 /1° lett. i)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;	8 /1° lett. l)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;	8 /1° lett. m)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;	8 /1° lett. n)	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano	8 /1° lett. o)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio

recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;				
<p>p1) bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;</p> <p>p2) accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade;</p> <p>p3) bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;</p> <p>p4) l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.</p>	8 /1° lett. da p1) a p4)	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
(note)				
<i>Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alla distanza su indicata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona, fino a quando il fuoco sia spento è dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica, resta fermo il divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi;</i>				
Sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;	8/1° lett. q)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Installare sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento;	8/1° lett. r)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Utilizzare bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (es. sfilate carnevalesche);	8/1° lett. s)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Omettere di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata.	8/1° lett. t)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio



<p>Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, sul suolo pubblico, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.</p>	<p>8/3° lett. a)</p>	<p>da € 25,00 a € 250,00</p>	<p>€ 50,00</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.</p>	<p>8/3° lett. b)</p>	<p>da € 25,00 a € 250,00</p>	<p>€ 50,00</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.</p>	<p>8/3° lett. c)</p>	<p>da € 50,00 a € 500,00</p>	<p>€ 100,00</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>Procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;</p>	<p>8/3° lett. d)</p>	<p>da € 25,00 a € 250,00</p>	<p>€ 50,00</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.</p>	<p>8/3° lett. e)</p>	<p>da € 25,00 a € 250,00</p>	<p>€ 50,00</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>Stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico</p>	<p>8/3° lett. f)</p>	<p>da € 25,00 a € 250,00</p>	<p>€ 50,00</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>Apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi.</p>	<p>8/3° lett. g)</p>	<p>da € 80,00 a € 480,00</p>	<p>€ 160,00</p>	<p>Responsabile del servizio</p>

Effettuare qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate	9/1° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Per i possessori o utilizzatori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.	9/1° comma	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. ----- Gettare rifiuti di piccola entità (bucce, pezzi di carta), spandere olio o simili sul suolo pubblico ----- Abbandono di rifiuti	10/1° comma  ----- Art. 55 Regolam. Gestione Rifiuti  ----- D.Lgs. 152/2006	da € 50,00 a € 500,00  ----- da € 25,00 a € 200,00  -----	€ 100,00  ----- € 50,00	Responsabile del servizio
Omettere, da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 2 mt.	10/2° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Non provvedere alla pulizia del suolo pubblico imbrattato in conseguenza di propria attività.	10/3° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Non provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede (per chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via).	10/4° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio

Proprietari o amministratori o conduttori di immobili che non provvedono al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.	10/6° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie che non provvedono alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati	10/7° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Trasportare materiali di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, senza utilizzare veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.	11/1° e 4° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00 sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi	Responsabile del servizio
Non coprire il carico in modo tale da evitare la dispersione per azione del vento di sostanze polverose o materiali di facile spargimento. Non rimuovere materie cadute durante lo scarico. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore	11/2°,3° e 4° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00 sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi	Responsabile del servizio
Sgombero neve (altri commi)	Vedi art.12	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Spargere e/o accumulare sul suolo pubblico la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati	12/1°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Non provvedere tempestivamente (proprietari o amministratori o conduttori di stabili), alla rimozione di ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.	12/2°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Non provvedere (proprietari o amministratori o conduttori di stabili), a segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.	12/4°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio

Non provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena cessato di nevicare. Non rompere e coprire con materiale adatto anti-sdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.	12/6°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Proprietari, affittuari, frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni che non mantengono in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. Non effettuare la pulizia in tempi e modalità indicati nel comma 2°.	13/1° e 2° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00 sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi	Responsabile del servizio
Effettuare operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri senza i requisiti indicati nel comma 1° o senza impedire che si verifichino rigurgiti.	14	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00 sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi	Responsabile del servizio

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Violazione	Articolo	Minimo/ Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico che non mantengono le stesse in buono stato di conservazione e/o non procedono alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.	15/1	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio

Non mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche.	15/3	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere. Affiggere manifesti, adesivi, fogli su arredo urbano, patrimonio pubblico e privato o danneggiarlo /imbrattarlo con scritte, incisioni.	16/1°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Amministratore di stabile che omette di collocare nell'atrio il cartello indicante i propri dati quale referente per lo stabile stesso.	17/1°	da € 5,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Violazione	Articolo	Minimo/ Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore;	18/1° lett.a)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Condurre cani non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia. Condurre cani senza essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;	18/1° lett.b)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;	18/1° lett.c)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciare con i piedi;	18/1° lett.d)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio

Danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie;	18/1° lett.e)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;	18/1° lett.f)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;	18/1° lett.g)	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Proprietari di fondi situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale che non provvedono alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione.	19/1°e 7°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00 sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi	Responsabile del servizio
Proprietari che omettono di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare omettono di regolare opportunamente le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale (nell'ipotesi in cui la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche).	19/2°e 7°c.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00 sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi	Responsabile del servizio

<p>Non rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.</p> <p>Non mantenere le aree verdi confinanti con luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero da essi visibili in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico;</p> <p>Non mantenere in condizioni accettabili i terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, tanto da renderli ricettacolo di animali quali ratti e rettili, dando un' immagine di degrado urbano</p>	<p>19/3°, 4°, 5° c.</p>	<p>da € 50,00 a € 500,00</p>	<p>€ 100,00 sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
---	-----------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------

**TITOLO III**  
**OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE**

Violazione	Articolo	Minimo/ Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
<p>Rappresentante dei promotori di manifestazione autorizzata che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si renda facilmente reperibile o non vigili affinché siano rispettate le prescrizioni impartite;</li> <li>• omette di dotare l'area di manifestazione di idonei servizi igienici gratuiti</li> </ul>	<p>20</p>	<p>da € 50,00 a € 500,00</p>	<p>€ 100,00</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>Titolare di attività di spettacolo viaggiante che occupa un'area non preliminarmente determinata a tal fine</p>	<p>21 e apposito Regolam. Com.le</p>	<p>da € 50,00 a € 500,00</p>	<p>€ 100,00</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>Occupazioni con strutture pubblicitarie</p>	<p>22 e art. 23 CdS</p>	<p>Vedasi CdS</p>	<p>Vedasi CdS</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>Titolare di impresa che effettua occupazioni per lavori di pubblica utilità che non rispetta le prescrizioni di cui ai commi 1° e 2°</p>	<p>23</p>	<p>da € 50,00 a € 500,00</p>	<p>€ 100,00</p>	<p>Responsabile del servizio</p>

Titolare di attività commerciale che, munito di autorizzazione all'occupazione di suolo con dehor, utilizzi strutture non conformi al piano dell'arredo urbano	24	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Esercitare mestiere girovago senza rispettare le prescrizioni di cui ai commi 2° e 3°	25	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio

#### TITOLO IV

##### TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Violazione	Articolo	Minimo/M assimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore fatto salvo la totale insonorizzazione o l'isolamento dei locali regolarmente certificata.	26 / 4°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Provare veicoli a motore sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti.	26 / 5°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Effettuare grida e schiamazzi	27	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio



Esercitare senza specifica autorizzazione comunale, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente (esclusi Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi).	28/1° e 2°c.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Turbare la pubblica quiete nell'effettuare scarico di merci tra le 21,00 e le 07,00	29	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici e di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti che non assicurano che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno (salvo specifica autorizzazione)	30/1°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Soggetti di cui comma 1° che non vigilano affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.	30/2°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Responsabile di Circolo privato che non osserva le prescrizioni sulla tutela della pubblica quiete di cui al Titolo IV del presente Regolamento	31	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Abitazioni private (altri commi)	32 Vedi art.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Utilizzare prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00, o dalle ore 13,00 alle ore 15,00 apparecchiature di esclusivo uso	32/1°2° e 3° c.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio

domestico di cui all'art. 31/1° c., che producono rumore Recare molestie o disturbo a vicini con apparecchi radiofonici, televisivi o per la riproduzione della musica				
Eeguire lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, a) prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali; b) dalle ore 13,00 alle ore 14,00 nei giorni feriali; c) prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi; d) dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi.	32/4° c.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Strumenti musicali (altri commi)	33 Vedi art.	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Utilizzare strumenti musicali prima delle ore 08,00, e dopo le ore 22,00 e dalle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.	33/2°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio

#### MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Violazione	Articolo	Minimo/ Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Molestare gli animali, anche randagi, e provocare loro danno o sofferenza.	35/1°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Abbandonare animali.	35/2°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.	35/3°	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio

Detentori di cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso cortili, che non evitano che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio	35/4°	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Proprietari e conduttori di cani che, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico (sempre che non oggetto di specifico divieto reso noto da idonea segnaletica), compresi nel comune, omettono: a) di munirsi di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura – almeno un sacchetto impermeabile monouso – per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali; b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti; c) di condurre i cani al guinzaglio; d) di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o comunque pericolosi; e) di rimanere al di fuori delle aree comunali ove il divieto di accesso ai cani sia espresso da apposita segnaletica;	36/2°	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo, presenti sul territorio comunale, che omettono:  a) di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via; b) di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc. per prevenire eventuali aggressioni; c) di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo in qualunque momento della giornata;	36/3°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Proprietari o conduttori di unità immobiliari che affacciano su vie pubbliche o soggette a pubblico	36/4°	da € 80,00	€ 160,00	Responsabile

passaggio o anche su recinzioni di confine, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti.		a € 480,00		del servizio
Offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.	37/1°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private.	37/2°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Responsabile del servizio
Lasciare vagare nel centro abitato conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile	37/3°	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazzi, poggioli e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia.	37/4°	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Responsabile del servizio

#### DELLA POLIZIA RURALE

Violazione	Articolo	Minimo/ Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Pascolo su terreni di proprietà altrui senza il consenso del proprietario e lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.	41/1° e 3° comma	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere se la proprietà non è chiusa in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire	42	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Custodia inadeguata di animali pascolanti Pascolo notturno in fondi non recintati Transito di bestiame senza rispettare le prescrizioni dell'art. 46	44 45 46	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio

Compiere atti di crudeltà verso gli animali	47 Vedi art. 727 c.p.	Arresto fino a un anno Ammenda da € 1.000 a 10.000	=	Autorità Giudiziaria
Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi	49 Vedi Art.636-637 c.p.			Autorità Giudiziaria
Omessa o inadeguata manutenzione delle scarpate stradali; Imbrattare, ingombrare le strade e i luoghi pubblici	51			
Alberi, siepi e fossi lungo le strade: inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6	52	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Aratura dei terreni lungo le strade o fossi pubblici di uso pubblico: inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3.	54			
Non segnalare sufficientemente i terreni con esche avvelenate	55	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Alterare, occupare o escavare la massicciata stradale, alterare o modificare i fossi e le loro sponde, scavare nuovi fossi,	56 Vedi artt. 31,32,33 D.Lgs 285/1992	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00	Responsabile del servizio
Omettere lo spurgo periodico dei fossi; Lavare veicoli nei fossi irrigui	57	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
Nell'abbattimento di piante lungo le strade, rovesciarle dal lato della via a meno che l'albero abbattuto possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada	58	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio

Appiccare il fuoco senza rispettare le prescrizioni di cui ai commi 1°, 2°, 3°.	59	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Responsabile del servizio
---	----	--------------------------	----------	---------------------------

## TITOLO VII

### NORME FINALI

#### **Art. 67 - Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia:
  - a) il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28 giugno 2000;
  - b) il Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07 agosto 1954;
  - c) tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

#### **Art. 68 - Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l' Ufficio di segreteria generale e sulla rete civica.

#### **Art. 69 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.